

38-1/22 p.u.**IL TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Giudice Relatore,
nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 38-1/22 p.u. promosso da **A. s.r.l.** assistita dall'avv. *, ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che, con ricorso ex art. 44 co. 1 CCI depositato in data 23-12-2022, la società A. s.r.l. (con sede in *) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal giudice, anticipando che il concordato verrà proposto in forma mista e cioè in parte con contenuto liquidatorio e in parte con continuità indiretta;
- osservato che la società proponente ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI nonché la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI;
- rilevato che è stata contestualmente richiesta l'emissione delle misure consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- vista la nota integrativa del 27-12-2022 con cui la società istante, su specifica richiesta di questo Giudice, ha illustrato le ragioni poste a fondamento della istanza di emanazione delle misure cautelari e protettive;
- ritenuto che sulla istanza in questione debba provvedere il Giudice Relatore ex art. 55 co. 1 CCI;
- considerato che la istanza vada interpretata come richiesta di conferma delle misure cautelari e protettive, già operanti dal momento della pubblicazione della domanda di cui all'art. 40 CCI nel registro delle imprese come stabilito dall'art. 54 co. 2 primo periodo CCI, ritenendosi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società, che la conferma non costituisca un atto dovuto da parte del Giudice dovendosi valutare la fondatezza dell'istanza non essendo stato replicato, nel sistema del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'automatismo previsto dall'art. 168 l.f., tanto desumendosi dall'art. 55 co. 3 del d. lgs. 14/2019 ove è contemplata non solo la possibilità di effettuare sul punto una sommaria istruttoria ma anche di revocare le misure in questione e ciò con decisione suscettibile di reclamo modellato sulla scorta del procedimento cautelare uniforme;
- considerato che, stante il disposto di cui all'art. 55 co. 3 CCI, non è necessario né convocare previamente le parti né disporre che l'istanza di conferma delle misure sia portata a conoscenza dei controinteressati (in tal senso si vedano Trib. Macerata 2-12-2022; Trib. Roma 4-11-2022; Trib. Lucca 8-9-2022);
- ritenuto che la cautela richiesta possa essere concessa in quanto l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari può concretamente compromettere il raggiungimento dell'obiettivo della cessione dell'azienda in attività essendo già state avviate concrete trattative per la sua cessione (tanto che è stata formulata una proposta vincolante di acquisto) e, al contempo, pregiudicare l'attuazione del piano concordatario;
- osservato che la sospensione delle prescrizioni e la mancata verifica delle scadenze nonché la non pronunciabilità della sentenza di liquidazione giudiziale integrano conseguenze ex lege derivanti dalla mera proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 44 CCI e, pertanto, non richiedono conferma da parte del Giudice, dovendosi ritenere che il riferimento dell'art. 55 co. 3 CCI al secondo periodo dell'art. 54 co. 2 CCI sia il frutto di un errore di coordinamento sia perché una statuizione del Giudice (monocratico) che consentisse la emanazione di una pronuncia di liquidazione giudiziale, contrasterebbe con la regola generale posta dall'art. 7 co. 2 CCI sia in quanto la possibilità che una decisione di

un organo monocratico impedisca la emanazione della pronuncia da parte del Collegio costituirebbe una singolarità assoluta sia infine perché la sospensione delle prescrizioni e la mancata verifica delle scadenze costituiscono evenienze incidenti sui rapporti di diritto sostanziale, del tutto estranee sia alla materia esecutiva e cautelare sia alla finalità cui tende la procedura del concordato preventivo sicché non sarebbe individuabile quale valutazione il Giudice dovrebbe effettuare in proposito;

- ritenuto che la durata delle misure possa essere fissata in due mesi (decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese) essendo prevedibile la concessione da parte del Collegio del termine massimo previsto dall'art. 44 co. 1 CCI (come richiesto dalla società istante) non emergendo, allo stato, ragioni ostative né di pregiudizio per i creditori e apparendo necessario correlare il periodo di efficacia delle misure a quello prevedibile, allo stato, del procedimento concorsuale cui accedono;

p.t.m.

- conferma che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società A. s.r.l. (con sede in*) né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa fino al 15-2-2023;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente nonché per l'adempimento previsto dall'art. 55 co. 3 CCI.

Mantova, 3 gennaio 2023.

Il Giudice Relatore
dott. Mauro P. Bernardi